

Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE

Art. 1 – Aspetti Generali

1. Il presente regolamento adottato ai sensi dello Statuto della Fondazione Tercas (di seguito “Fondazione”) specifica gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, definisce le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria.
2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 2 – Obiettivi e criteri di gestione del patrimonio

1. I criteri di gestione patrimoniale e finanziaria sono definiti nel rispetto della normativa di settore assumendo, quali obiettivi prioritari, la conservazione del valore economico e il conseguimento di una redditività coerente con l’attività istituzionale.
2. La gestione del patrimonio finanziario deve conformarsi ai principi generali definiti dall’Organo di Indirizzo secondo criteri di diversificazione degli investimenti e nel rispetto delle esigenze di salvaguardia del valore reale del patrimonio stesso nel lungo periodo, di continuità erogativa e di contenimento dei costi
3. I criteri di diversificazione tra le diverse tipologie di investimento vengono definiti dal Consiglio di Amministrazione, anche periodicamente, in funzione dell’andamento delle prospettive di mercato e coerentemente con le linee generali di sviluppo dell’attività erogativa.

Art. 3 – Ambiti di azione e responsabilità

1. Sono di competenza dell’Organo di Indirizzo tutte le decisioni in merito alla definizione della strategia di investimento ed in particolare:
 - le indicazioni delle strategie di larga massima di impiego del patrimonio e i criteri e le modalità generali di gestione;
 - le decisioni che riguardano movimentazioni o atti importanti inerenti la partecipazione nella banca conferitaria.
2. Tutte le altre funzioni di gestione sono di competenza del Consiglio di Amministrazione al quale spetta l’esecuzione della strategia di investimento e la definizione dell’operatività della struttura interna.

In particolare sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni inerenti:

- la selezione degli asset managers, in delega o tramite strumenti gestiti, in coerenza con i criteri generali stabiliti dall’Organo di Indirizzo
- la scelta delle classi di attività specifiche e dei singoli titoli con cui costruire il portafoglio della Fondazione
- la verifica delle allocazioni effettuate, sulla base della documentazione periodicamente prodotta dalla struttura interna e dai gestori;
- la definizione, relativamente alla Struttura Operativa Interna, dei limiti operativi e del budget annuo a disposizione per l’approvvigionamento di strumenti, formazione e consulenza utili alla gestione diretta

Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo

3. In caso di urgenza, o quando lo richiedano ragioni di efficacia e di efficienza gestionale, il Presidente potrà operare ai fini gestionali ai sensi dello Statuto.

Art. 4 – Comitato Investimenti

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire eventualmente un Comitato Investimenti cui delegare poteri di gestione patrimoniale o specifici aspetti di analisi nei limiti delle proprie competenze.
2. Il Comitato Investimenti, qualora istituito, può essere composto da almeno due componenti gli organi della Fondazione e da una risorsa della struttura interna (o da un Consulente esterno che ne fa eventualmente le veci).
3. Le competenze del Comitato Investimenti per materia sono quelle del Consiglio di Amministrazione al quale risponde.

In particolare il Comitato Investimenti si occupa di:

- esaminare periodicamente la composizione degli investimenti finanziari valutandone la redditività e l'esposizione in termini di rischio verso i rispettivi benchmark;
- valutare la coerenza dell'assetto degli investimenti con gli scenari di mercato, e se sia necessario procedere ad un ribilanciamento straordinario;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione circa l'andamento degli investimenti e la coerenza dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi indicati dall'Organo di Indirizzo;
- proporre al consiglio di amministrazione affidamenti e revoche di incarico ai gestori esterni, conferimenti e prelievi di liquidità, da effettuare in chiave tattica o per ribilanciare il portafoglio del momento rispetto a quello strategico.

Art. 5 – Gestione affidata a intermediari esterni

1. La Fondazione, per il raggiungimento degli obiettivi preposti alla gestione del proprio patrimonio, può avvalersi delle prestazioni professionali di intermediari autorizzati, scelti con procedure trasparenti ed imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

Art. 6 – Criteri di selezione dei gestori

1. La selezione dei gestori avviene considerando i più importanti elementi di valutazione qualitativi e quantitativi dei candidati:
 - assetto e alla solidità della società;
 - struttura organizzativa;
 - risorse dedicate;
 - massa gestita;
 - tipologia di clientela e politiche di rapporto con essa;
 - strumenti di controllo del rischio;
 - performance finanziarie precedenti.

Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo

2. Tali informazioni sono riclassificate alla luce di fattori di ponderazione fissati dal Consiglio di Amministrazione in modo da ottenere valutazioni comparabili
3. Nell'assegnazione di un mandato di gestione, il Consiglio di Amministrazione, verificate le proposte di almeno due intermediari ritenuti idonei, delibera l'affidamento dell'incarico nell'esclusivo interesse della Fondazione e nel rispetto degli indirizzi generali fissati dall'Organo di Indirizzo.
4. La gestione del patrimonio non potrà essere affidata a società di intermediari nelle quali ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti gli organi della Fondazione.

Art. 7 – Gestione diretta

1. Le disponibilità liquide di tesoreria vengono gestite direttamente dalla Fondazione secondo modalità organizzative interne definite dal Consiglio di Amministrazione, in conformità all'art. 4 dello Statuto della Fondazione e con criteri di minimizzazione del rischio finanziario e di pronta liquidabilità.
2. La eventuale gestione diretta del patrimonio non affidato a intermediari abilitati terrà conto, in ogni caso, dei criteri di gestione indicati nell'art.2.
3. La struttura della gestione interna per la gestione del patrimonio è organizzativamente separata da ogni altra struttura della Fondazione.
4. Nell'ambito delle deleghe ricevute dal Consiglio di Amministrazione la struttura interna ha come compiti principali:
 - curare i rapporti con la propria banca di riferimento e impartire le istruzioni necessarie nell'ambito degli investimenti effettuati direttamente;
 - curare i rapporti con i gestori finanziari e tutti gli intermediari che impattano sulla gestione finanziaria ed amministrativa del portafoglio, collaborando con l'Advisor nella fase di monitoraggio;
 - assicurare il regolare finanziamento degli interventi istituzionali e la copertura delle spese generali della gestione della Fondazione dando eventualmente agli intermediari gestori le disposizioni atte a garantire gli occorrenti flussi di cassa, coerentemente con le disposizioni del Consiglio di Amministrazione

Art. 8 – Attività di controllo e verifica

1. Il Consiglio di Amministrazione vigila con continuità sul rispetto da parte degli intermediari del mandato di gestione conferito e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischiosità e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della Fondazione. Acquisisce dagli intermediari ogni opportuna informazione per l'azione della Fondazione, anche al fine di fornire all'Organo di indirizzo ogni utile elemento per la definizione delle linee generali relative all'attività erogativa ed alle politiche di investimento del patrimonio.
2. Spetta all'Organo di Indirizzo la verifica periodica della strategia di investimento coerente con i principi generali dello Statuto.